



## **Dignità e diritti** (Dott.ssa Lucia Leoncini)

Buongiorno a tutti!

Il mio breve intervento di apertura intende semplicemente fornire un quadro generale su quelli che sono i temi portanti di questo nostro convegno, che saranno affrontati nelle relazioni che seguiranno e soprattutto nei workshops di oggi e domani pomeriggio.

In realtà, più che darvi definizioni certe e spiegarvi i concetti con cui avremo a che fare in questi giorni (dignità, diritti, diritto, relazione, dovere), proverei a porre e proporre interrogativi, stimolare la riflessione, suscitare dubbi – perché no? – e domande che possano costituire la base per il dialogo e il confronto reciproco; offrire, quindi, solo qualche spunto per un possibile dibattito, tracciando le linee orientative generali su cui si svolgeranno i lavori del nostro convegno. Con l'ulteriore, e ultima, precisazione che quanto vi dirò è frutto di una riflessione e di una ricerca in parte personale, in parte anche condivisa, ma che certamente non esaurisce la vastissima tematica della dignità umana: che, proprio per questo, resta aperta e, in qualche modo, richiede il vostro personale contributo, così da poter giungere al termine dei nostri lavori a un'idea della **dignità umana** senz'altro più ricca e completa di quella che io sola sono in grado di presentarvi.

Il primo dato da cui, mi sembra, si possa partire è una semplice constatazione di fatto. Non v'è dubbio, infatti, che quello della dignità umana sia argomento al centro dell'odierno dibattito giuridico, e non solo; argomento che assume, peraltro, portata universale, non restando confinato all'interno di singole culture ma in qualche modo attraversandole tutte, essendo argomento che attinge alla realtà dell'essere **uomo** in quanto tale. Di ciò è prova il gran numero di Dichiarazioni, Accordi e Carte dei Diritti di ambito nazionale e internazionale, che si sono susseguiti a partire dal secondo dopoguerra; e tutti con lo stesso intento di fondo, ovvero proclamare solennemente l'inviolabilità e l'intangibilità della dignità umana, come attributo che appartiene intrinsecamente ad ogni uomo e che nessuna autorità costituita ha il potere di negare, e tantomeno di cancellare.

A titolo esemplificativo, si pensi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'ONU il 10 dicembre 1948, che si apre affermando: *«Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo»*;

ancora, ai Patti Internazionali sui diritti civili e politici, e sui diritti economici sociali e culturali, firmati a New York nel 1966;

a talune Convenzioni di ambito regionale (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950; Convenzione Americana dei diritti dell'uomo, del 22 novembre 1969; Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, 26 giugno 1981; Carta Araba dei diritti umani del 25 settembre 1994), fra le quali una menzione particolare è da riservare alla Carta dei diritti dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza, 7 dicembre 2000), ora incorporata nel Trattato di Lisbona – in vigore dal 13 dicembre 2009 – il cui art. 2 recita: «*L'Unione Europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani*».

Sul fronte delle Costituzioni nazionali, sia sufficiente ricordare la Carta costituzionale tedesca del 1949, che dedica alla dignità umana il suo primo articolo, su cui ci soffermeremo brevemente in seguito; quella polacca, che all'art. 30 proclama: «*La naturale e inviolabile dignità dell'uomo è fonte della libertà e dei diritti dell'individuo e del cittadino. Il Governo ha il dovere di tutelare la sua inviolabilità*»; quella rumena, che in apertura (art. 1) definisce la dignità dell'uomo come il “*valore supremo garantito*”.

Ebbene, a fronte di tali e tanto solenni Dichiarazioni, è purtroppo sotto gli occhi di tutti come la dignità umana sia spesso ancora oggi, in troppe parti del mondo, disconosciuta e, nei fatti, violata.

Anzi, come qualcuno ha molto attentamente messo in luce, l'aspetto più drammatico non è tanto quello delle violazioni *de facto* alla dignità umana, bensì delle violazioni *de iure*, poste in essere attraverso lo strumento del diritto: violazioni, queste ultime, “mascherate” sotto la veste di regole e norme legittimamente poste dal potere costituito, delle quali si esige quindi il rispetto da parte di tutti i cittadini<sup>1</sup>.

Simili, persistenti violazioni inducono a ritenere non del tutto archiviato il problema della dignità umana, che si presenta invece con note di spiccata attualità tali da giustificare una nuova e accurata riflessione su di esso.

Da un rapido esame dei testi sopra citati che, in ambito locale o con pretese di universalità, convergono comunque nel porre al centro delle Carte dei diritti il valore inalienabile della dignità umana, emergono alcuni caratteri della stessa dignità che si possono così sintetizzare:

- la dignità è intrinseca ad ogni essere umano, appartenendo a tutti costitutivamente per natura;

---

<sup>1</sup> La riportata riflessione è di M. Casini, *La dignità umana nelle Carte sui diritti dell'uomo*, Relazione presentata al Convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita, Montecatini, 20 novembre 2009, pubblicata in [www.zenit.org](http://www.zenit.org). Si legge, più avanti, nella relazione: «*Attraverso il veicolo delle leggi, le minacce alla vita [dignità] umana diventano fatti organizzati, promossi e pianificati [...], assumendo i caratteri della sistematicità e della programmazione da parte della collettività [...]*».

- perciò, essa non è un “qualcosa” che si concede o si attribuisce ai singoli individui da parte di un’ autorità superiore, bensì può solo essere riconosciuta come già appartenente ad ogni uomo; essa, in altri termini, non è il frutto di una decisione-attribuzione, ma di un dato oggettivamente rilevante: l’appartenenza alla comune natura umana;

- proprio tale carattere, di inerenza della dignità ad ogni persona, fonda l’eguaglianza fra tutti gli uomini, uguali perché tutti egualmente degni in quanto partecipi della stessa natura umana.

Se questo si desume dalla lettura delle Carte dei Diritti, non può non lasciare perplessi il fatto che nell’odierno panorama giuridico la tendenza diffusa e generalizzata è quella di identificare la dignità con i singoli diritti soggettivi o, con espressione certamente più forte e incisiva, con i singoli diritti umani; tanto che l’equiparazione dignità-diritti sembra anche a noi quasi ovvia e senz’altro condivisibile. Ma forse è proprio questo uno dei punti nevralgici da cui partire e su cui riflettere, per tentare di individuare i reali contenuti della dignità umana.

E infatti: siamo così certi che la dignità è (**corrisponde a**) i diritti? O il rapporto fra l’una e gli altri non è così automatico come sembra? Potrebbe forse darsi che la dignità sia qualcos’altro, o meglio qualcosa di più?

A ben vedere, la totale e acritica identificazione fra dignità umana e diritti soggettivi presenta rischi non di poco momento, che suscitano dubbi e interrogativi in chi si accosti un po’ più da vicino agli indirizzi interpretativi oggi più diffusi sul tema del fondamento dei diritti, e del diritto.

Procedendo ad una rapida e sintetica panoramica in materia, ci imbattiamo in una prima concezione, c.d. **individualista**, per la quale i diritti sono nient’altro che frutto e espressione della volontà individuale del singolo, arbitro di decidere da sé cos’è bene e cos’è male per se stesso, e dunque cos’è conforme o meno alla propria dignità; e arbitro, altresì, di chiedere ed esigere tutela da parte dell’ordinamento a tali manifestazioni del proprio intimo volere. Senonché un simile orientamento, che tende a far coincidere la dignità umana con la capacità di scelta e di autodeterminazione del singolo, non sembra particolarmente idoneo a soddisfare quei caratteri di universalità e immutabilità che dovrebbero, invero, contraddistinguere la dignità umana come attributo costitutivo e connaturato all’uomo, quale si è visto emergere dal rapido esame dei vari documenti in materia. È chiaro, infatti, che la visione individualista assume a presupposto indispensabile l’effettiva e attuale capacità di autodeterminazione dell’individuo, mancando la quale diventa – in questa prospettiva – oltremodo difficile riconoscere diritti (e, dunque, la dignità) a chi non è in grado di formare e/o manifestare compiutamente la propria volontà, e quindi di decidere il contenuto dei diritti che desidera per sé. Ne deriva, come conseguenza, che soggetti in condizioni di debolezza fisica o mentale (per questioni di età o di salute, transitorie o permanenti), non potendo esprimere scelte consapevoli in ordine ai propri diritti, risulterebbero – se, appunto, si opta per l’identificazione diritti-dignità – titolari di una dignità del tutto indefinita, o anche non titolari di alcuna dignità. Resterebbe, allora, come unica possibilità quella che altri soggetti, fra coloro che sono capaci di

consapevolmente autodeterminarsi, decidessero – con atto libero e volontario – di riconoscere anche ai più deboli la pienezza dei diritti e, dunque, la dignità.

Ora, non è forse che in tal modo si rischia di lasciare il reale contenuto della dignità umana in balia dell'arbitrio del singolo individuo? Consentendo, cioè, che ciascuno possa scegliere e decidere autonomamente che significato dare alla propria dignità e che diritti voler riconosciuti e tutelati da parte dell'ordinamento, senza alcun punto di riferimento comune e valido per tutti? Andando così incontro ai problemi, ben noti alla storia umana, di scontri reciproci, laddove la dignità e i diritti che io pretendo per me non siano conciliabili con quelli che un altro, o altri, pretendono per se stessi.

Se queste sono le perplessità che suscita l'adesione alla concezione individualista, non meno problematica è l'identificazione dignità-diritti veicolata dalla lettura c.d. **consensualista**. Essa si distingue da quella individualista, appena esaminata, per il fatto che la decisione su quali siano i diritti soggettivi dipende non già dalla scelta del singolo, bensì da quella della maggioranza che esprime il proprio consenso sul significato da dare al concetto di dignità umana. Ma, se è così, non sembra che, aderendo a questa impostazione, si spostino di poco i termini del problema, senza però che il risultato cambi nella sostanza? A ben riflettere, la differenza si riduce infatti ad una questione meramente quantitativa: da un lato è l'arbitrio del singolo, dall'altro quello della maggioranza, che fanno assurgere al rango di diritti le scelte individuali o collettive di tutela.

Né maggior conforto può derivare dal modello c.d. **proceduralista**, il quale rinviene la legittimità e validità delle scelte normative nel mero fatto di seguire determinate procedure stabilite dall'autorità costituita, senza tuttavia porre alcun riguardo al contenuto di dette scelte. In definitiva, una volta che siano state rispettate le regole di produzione delle norme, tanto basta per fondare la loro legittimità, indipendentemente e a prescindere dalla loro effettiva rispondenza ai dettami della dignità propria di ogni uomo.

Cosa, dunque, sembra emergere da una rapida panoramica su quelli che sono fra gli indirizzi più diffusi nell'odierno dibattito giuridico? Sia che si accolga la visione incentrata sulle scelte meramente individuali dei singoli, o su quelle condivise dalla maggioranza, o su quelle adottate in base alle procedure stabilite, elemento comune a tutte è la pressoché totale indifferenza per i contenuti sostanziali delle decisioni prese: i diritti soggettivi vengono così a dipendere esclusivamente dai desideri estemporanei e transeunti di singoli o di gruppi, in assenza di qualsiasi controllo sulla loro conformità o meno alle esigenze proprie della dignità umana.

E se, tornando all'assunto di partenza, si concorda nell'identificare i diritti soggettivi con la dignità, il pericolo è evidentemente quello di legittimare decisioni normative e di fornire tutela a determinati diritti, quand'anche essi siano di per sé contrastanti o al limite violino la dignità dell'uomo; e questo per il motivo che gli unici criteri in base a cui individuare i diritti e dunque la dignità sono criteri estrinseci, variabili a seconda della volontà attualmente e transitoriamente espressa da singoli o da più.

Ciò non significa, tuttavia, che alcuni degli assunti posti alla base dei diversi indirizzi esaminati non possano essere, almeno in parte, condivisi. Questo è senz'altro possibile, purché si faccia attenzione a non recepire tali concezioni come assolute, ma piuttosto a discernere per ciascuna gli elementi che possono contribuire ad una solida e più convincente visione della dignità umana.

Non si può a priori escludere, infatti, che le domande di tutela espresse da un singolo individuo originino da situazioni in cui effettivamente la dignità di quel singolo è violata, e dunque legittimamente esige di essere difesa. Così come può rivelarsi non un pericolo, ma addirittura una garanzia affidarsi alle scelte della maggioranza, presumendo che un consenso diffuso sia frutto di un confronto dialettico in cui siano state ben ponderate le diverse soluzioni. Né, infine, sarebbe giusto disconoscere l'importanza che, nei processi decisionali, riveste il rispetto di determinate procedure: le quali, invece, nella misura in cui scandiscono con ordine i vari interventi e le diverse fasi dell'iter decisorio, sono in grado di garantire scelte non estemporanee, ma attentamente vagliate.

Invero, ciascuno di questi aspetti può svolgere un ruolo positivo, laddove non rimanga confinato in se stesso, ponendosi come unico criterio valido per la legittimità e la bontà delle decisioni; bensì assuma come punto di riferimento la dignità umana, quale dato esterno e oggettivo. E proprio perché tale (ovvero pre-esistente, e oggettivamente rilevante), la dignità è un dato che nessuna scelta individuale o collettiva, e nessuna procedura può pretendere di “creare”, delineandone a proprio piacimento i contenuti; restando possibile, allora, semplicemente “scoprirla” e scoprirne, via via, sempre nuovi – ed inesauribili – profili.

Alla luce di queste riflessioni, quale altra strada per superare i rischi dell'identificazione fra dignità e diritti, presenti pur se in vario modo nelle teorie ora esaminate, se non prospettare (o, almeno, tentare di proporre) un diverso rapporto dignità-diritti? Rapporto non più di **identificazione** bensì, per così dire, di **presupposizione-conseguenzialità**.

Si potrebbe, in altre parole, ripensare la dignità umana non come un *nomen*, o un titolo vuoto che deve ricavare i propri contenuti da quelli dei singoli diritti soggettivi riconosciuti dall'ordinamento, ma come quel nucleo di valore insito costitutivamente e per natura in ogni uomo, e proprio perché tale inalienabile e non soggetto a mutamenti nel tempo e nello spazio; nucleo di valore che viene prima del diritto e dei diritti, e che anzi nei c.d. **diritti soggettivi** trova la sua traduzione giuridica, senza tuttavia ridursi ad essi.

Seguendo questa via “alternativa”, la dignità ci appare non già quale frutto di scelte umane, ma quale dato sussistente di per sé ed ineliminabile, che si serve dello strumento giuridico al mero scopo di ottenere riconoscimento, protezione e tutela<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> In linea con lo spunto di riflessione proposto nel testo appaiono le seguenti affermazioni di... :  
«[...] è risultato quasi impossibile dare una definizione univoca ed astratta dell'idea di dignità umana, ma al contempo si è capito il perché: si tratta infatti di qualcosa di talmente intrinseco alla natura stessa dell'uomo, da comprendere tutto l'universo del suo agire e attraverso il quale riescono a concretizzarsi quei diritti e principi fondamentali. La dignità dell'uomo, dunque, va

In quest'ottica, è allora possibile considerare i diritti soggettivi come particolari forme di manifestazione della dignità umana, finalizzate a tutelare e rafforzare la stessa, ma in alcun modo in grado di esprimerne l'inesauribile contenuto. Pertanto l'elenco dei diritti, a partire dai diritti umani fondamentali, appare sempre suscettibile di perfezionamento e di sviluppo, poiché attinge ad una fonte – la dignità – inesauribile, le cui determinazioni concrete vanno declinate in base alle diverse condizioni storiche, sociali, culturali nella direzione di un progressivo e continuo miglioramento<sup>3</sup>.

Del resto, un simile inscindibile nesso fra dignità e diritti sembra corrispondere a quanto emerge dall'*incipit* della già richiamata Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, laddove nel suo primo articolo proclama il riconoscimento della dignità di tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti inalienabili, come fondamento della pace e della giustizia nel mondo. A tal proposito, si è parlato di “*corrispondenza biunivoca tra “diritti umani” e “dignità umana”*”<sup>4</sup>; precisandosi peraltro che i due concetti, seppur assimilabili, si muovono tuttavia su binari separati, essendo i diritti fondamentali in diretta dipendenza (ovvero in diretta derivazione) dalla dignità.

Ancor più esplicita nell'evidenziare tale relazione di dipendenza-consequenzialità fra dignità e diritti è la Costituzione tedesca della Germania occidentale, stilata nel 1949 sulle macerie del secondo conflitto mondiale. Il primo articolo di tale solenne documento proclama infatti che «*la dignità umana è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla*», aggiungendo poi: «*Il popolo tedesco professa perciò i diritti umani inviolabili e inalienabili come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo*».

Nel semplice connettivo “*perciò*” sta tutto il significato del rapporto di derivazione tra dignità e diritti, che sembra il più consono a preservare e promuovere l'intrinseco valore della dignità umana nella ricchezza e inesauribilità dei suoi contenuti<sup>5</sup>.

---

*considerata come un valore oggettivo [...] che non può essere limitato o soppresso, ma solo garantito nella sua interezza. Quella della dignità umana rappresenta, in sostanza, l'unica premessa indispensabile per l'enunciazione dei diritti fondamentali della persona*».

<sup>3</sup> Sulla dignità umana come clausola generale di valore oggettivo, che consente l'enucleazione e il riconoscimento di nuovi diritti non espressamente tutelati, cfr. F. Gambini, *Il principio di dignità*, in P. Cendon (ed.), *I diritti della persona. Tutela civile, penale, amministrativa*, Torino, 2005, vol. I, pp. 231-242 (234).

Ancora, presenta la dignità come metavalore e fondamento dei diritti dell'uomo, i quali altro non sono che concretizzazioni storiche e progressive della dignità umana, A. Argiroffi, *Perché ancora sulla dignità umana? Una breve analisi ontologico-fenomenologica*, in A. Argiroffi, P. Becchi, D. Anselmo (eds.), *Colloqui sulla dignità umana, Atti del Convegno Internazionale (Palermo, ottobre 2007)*, Roma, 2008, p. 15.

<sup>4</sup> L'espressione è di E. Maestri, *Genealogie della dignità umana*, in *Diritti e Questioni pubbliche*, n. 9/2009, p. 509.

<sup>5</sup> Sulla stessa lunghezza d'onda, l'art. 1 della Costituzione portoghese pone a fondamento della Repubblica la dignità della persona umana e la sovranità popolare, affermando così che sarebbe inconcepibile una volontà popolare in contrasto con la dignità della persona. In argomento, G. Silvestri, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, 1 ottobre

Poste queste linee generali, è forse possibile dare una spiegazione del perché si sia, nel tempo, sempre più diffusa la tendenza ad identificare sul piano strettamente giuridico la dignità umana con i singoli diritti soggettivi: è il bisogno di tutela della dignità che esige una qualche positivizzazione (ovvero, una traduzione in termini giuridici e in precise norme ordinamentali) della stessa, e questo ha portato a farne un istituto di diritto positivo fino a coincidere con l'area dei diritti di libertà e di uguaglianza, sottraendole così autonomia normativa. Se, però, si risale alla radice di tale processo di positivizzazione, la dignità umana si disvela nel suo valore assoluto, come presupposto del quadro normativo, non riducibile pertanto alla mera applicazione dei diritti soggettivi né con essi comparabile o bilanciabile in un eventuale conflitto di valori<sup>6</sup>.

Le suggestioni offerte da queste considerazioni paiono trovare argomenti di sostegno anche da una rapida analisi linguistica dei termini che, nelle varie culture, sono stati utilizzati per indicare il concetto di dignità umana. Nell'antica Grecia, ad esempio, l'aggettivo “*degno*” corrispondeva al termine “*αξιός*”, da cui il sostantivo “*assioma*” – pressoché simile in tutte le principali lingue europee – che indica qualcosa di evidente di per sé, tale da non esigere spiegazioni o dimostrazioni di alcun tipo. Agevole risulta, allora, l'accostamento con la dignità come con un qualcosa anch'esso di evidente di per sé, che si fonda sulla natura stessa dell'uomo senza necessità di rimandare ad altro che lo legittimi o lo spieghi<sup>7</sup>.

Analogamente, la parola latina “*dignus*” rinviene la propria radice nel verbo impersonale “*decet*”, nel significato di “ciò che si addice, ciò che è buono, ciò che è conforme alla natura umana”; ed è appunto l'impersonalità del verbo a rendere evidente la vocazione universalistica insita nell'idea di “degno”–“dignità”, essendo il carattere dell'indeclinabilità sintomo dell'appartenenza del concetto in esame ad ogni persona umana<sup>8</sup>.

Cercando ora di tirare le fila di questa riflessione che ho cercato di tracciare con voi come spunto per avviare il dialogo, si può dire che essa ci ha portato a guardare con occhi critici e a mettere in discussione assunti che, a prima vista, sembravano pacifici nel senso di una piena equiparazione fra dignità e diritti; e ci ha condotto, anche, a leggere nella dignità un valore di portata oggettiva, che trascende i singoli individui nella misura in cui fa parte, in modo innato e inalienabile, della comune natura

---

2007, il quale riconosce alla dignità umana un “*plusvalore*” che la rende “*presupposto assiologico dei diritti fondamentali*”.

<sup>6</sup> Nel senso di cui nel testo, cfr. M. C. Lipari, *Figure della dignità umana*, Milano, 2008, pp. 13 ss.

<sup>7</sup> Per riferimenti al riguardo, si veda M. C. Lipari, *Figure della dignità umana*, cit., pp. 46 ss.

<sup>8</sup> Sul punto, ancora, M. C. Lipari, *Figure della dignità umana*, cit., pp. 59 ss.; a sostegno dell'assunto della sostanziale irriducibilità della dignità alla categoria dei diritti soggettivi, l'A. evidenzia come «*L'impersonalità [...] dice un tratto comune, dice uno stato di partecipazione*», che prescinde da criteri di attribuzione meramente soggettivi in quanto carattere condiviso da tutti i membri della famiglia umana.

umana<sup>9</sup>. È questa, del resto, l'unica possibile lettura che consente di fornire alla dignità una tutela – anche giuridica – forte e davvero garantita ad ogni uomo, nella misura in cui prescinde e si distacca dai risultati di scelte individuali o collettive, che appaiono del tutto svincolate da alcun altro criterio che non sia la volontà transeunte dei singoli o della maggioranza.

Date queste premesse, è forse possibile compiere un ulteriore passo avanti, che ci avvicina ad una più completa comprensione della dignità umana.

Se essa è dato connaturato ad ogni uomo, perché non frutto di decisioni altrui, ma propria di ogni individuo in quanto tale, non può non convenirsi sul fatto che essa debba necessariamente svolgersi in un contesto relazionale, di interscambio reciproco, che investe i rapporti intersoggettivi fra le persone.

L'uomo, infatti, costitutivamente cos'altro è se non un essere che vive in relazione, che vive insieme a-con altri? Tale per cui il rapporto con l'altro non solo lo costituisce (nessuno nasce da sé), ma ne caratterizza tutta l'esistenza.

Evidente, allora, il sillogismo: se la dignità è attributo intrinseco dell'essere umano, e se intrinseca all'uomo è anche – secondo quanto dimostra, tra l'altro, la comune esperienza – la dimensione relazionale, ne deriva che la stessa dignità è – si potrebbe dire, necessariamente – un “concetto relazionale”.

Da un lato, infatti, il riconoscimento della mia dignità, nonché dei diritti che da essa scaturiscono e di cui io invoco tutela, richiede la presenza di **un altro** o di **altri** che operino tale riconoscimento, permettendomi di vivere e di operare conformemente alla mia dignità; dall'altro lato, essi stessi (l'**altro**-gli **altri**) invocano da parte mia il riconoscimento della loro dignità, onde questa possa trovare concreta attuazione e realizzare appieno le istanze veicolate dal valore della persona umana.

Come, infatti, poter parlare di dignità umana e di diritti, se non nell'ambito di un insieme di **relazioni** e di **rapporti**? tale per cui la dignità stessa non può trovare tutela e realizzazione se non in un'ottica di **reciprocità** e – perché no? – anche di  **dono**: il dono che io offro agli altri, curando e preoccupandomi della loro dignità, e il dono che gli altri fanno a me rapportandosi con la mia persona in modo da rispettare la mia intrinseca dignità di uomo.

Si vede, allora, quale grande differenza intercorre fra una concezione di dignità tutta rivolta nel chiuso dei propri desideri e delle proprie scelte, laddove è il singolo a decidere autonomamente cosa sia per lui degno o meno, e ad esigere dagli altri un comportamento che non intralci o, addirittura, favorisca tale insindacabile decisione; e una concezione, invece, aperta al confronto e all'apporto degli altri, che anzi si rivelano in qualche modo indispensabili poiché a loro sono rimessi, in definitiva, il rispetto e la cura per quella dignità che, oltre ad appartenermi, mi viene sempre e continuamente ri-donata. «*Lo sguardo che porto sull'altro*» – sono parole di Benedetto XVI<sup>10</sup> – «*decide della mia umanità. [...] L'altro è custode della mia*

---

<sup>9</sup> Sulla dignità umana come valore universale che fonda i diritti, si veda F. Viola, *I volti della dignità umana*, in A. Argiroffi, P. Becchi, D. Anselmo (eds.), *Colloqui sulla dignità umana*, cit., pp. 101 ss. (110); l'A. definisce, molto incisivamente, la dignità come un trascendentale, e i diritti come le concretizzazioni storiche di essa.

<sup>10</sup> La citazione è riportata da M. Casini, *La dignità umana nelle Carte sui diritti dell'uomo*, cit.



*dignità. [...] questo sguardo sull'altro custodisce la verità e la dignità dell'uomo: l'uomo ne ha bisogno per essere se stesso e non smarrire la sua identità nel mondo delle cose».*

La vera dignità, potrebbe quindi ammettersi, si realizza pienamente nell'incontro con l'altro, nel movimento dinamico che vede in un continuo alternarsi il mio andare verso l'altro, e il venire dell'altro verso di me<sup>11</sup>.

La dignità così riletta, fatta ad un tempo di dato naturale e di conquista (**dono**), fonda un impegno; impegno ad una continua e sempre più avanzata conquista di quelli che sono i contenuti inesauribili della dignità, che via via si dispiegano nel divenire della storia e nel mutare dei luoghi e delle culture<sup>12</sup>.

È forse una sfida quella che ci proponiamo oggi: ripensare insieme il fondamento della dignità umana, nel suo nucleo "indistruttibile" e nelle sue determinazioni contingenti, cercando di rafforzare gli strumenti di tutela affinché i due poli (nucleo immutabile, e singole determinazioni) vengano pian piano sempre più a coincidere, realizzando così appieno le istanze veicolate dalla dignità umana.

E questo sembra possibile, solo ri-collocando la vera essenza della dignità umana, fatta ad un tempo di appartenenza connaturale e di conquista; e dunque, in definitiva, di **relazione** e di **dono**.

---

<sup>11</sup> Definisce la dignità un "concetto relazionale", in quanto fondata sul «rispetto dovuto a ciascuna persona, nel contesto storico-concreto, in rapporto alle condizioni degli altri», G. Silvestri, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, cit.

<sup>12</sup> «L'essere umano è naturalmente degno, per il solo fatto di esistere, ma deve mettersi in cammino e gli è affidato il compito di conquistare la dignità che a lui compete. Alla dignità ricevuta deve far seguito la dignità conquistata per mezzo della libera e responsabile cooperazione. L'essere degno deve protrarsi nel divenire, [...] il dono [...] si trasforma [...] in impegno»; così A. Lobato, *La dignità della persona umana. Privilegio e conquista*, Bologna, 2003, p. 142.